



COMUNE DI TERDOBBIATE
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche – Approvazione regolamento.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiglieri.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Merisi Domenico	Sindaco	si	
2) Ferraris Gabriella	Consigliere	no	si
3) Savoini Alessandro	"	si	
4) Francese Joanna	"	no	si
5) Rende Marco	"	no	si
6) Zappettini Paolo	"	si	
7) Ronzulli Fabrizio	"	si	
8) Presta Rosina	"	si	
9) Ubezio Mauro	"	si	
10) Calvi Giuseppe	"	si	
	Totali n.	7	3

Assiste il Segretario Comunale Signor Visco Dott. Maurizio Gianlucio il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Merisi Domenico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche – Approvazione regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, e che tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296; ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130/2002;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

l'art.3, comma 5, sexiedecies del D.L. 30.12.2021, n.228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022, n.15, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali al 31 maggio 2022, ed autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTO il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce quale condizione di efficacia, per l'anno di riferimento, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote la loro pubblicazione nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine “perentorio” del 14 ottobre dell'anno medesimo, come modificato dal comma 10, lettera e) dell'art. 1. Legge 208/2015 (Stabilità 2016). In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente;

Visto l'art. 1 commi 2 e 7 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che prevede

l'adeguamento ai nuovi scaglioni per l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF a partire dall'anno 2022.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF, con effetto dal 1.01.2022 al fine di adeguare le aliquote e la soglia di esenzione a seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio;

VISTA ed esaminata la relativa bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione, composto da n. 5 articoli e ritenuta la stessa meritevole di approvazione

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico - finanziaria;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione approvare;
- 2) DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione per diventarne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DICHIARARE, stante l'urgenza a procedere, con successiva ed unanime votazione favorevole il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Merisi Domenico

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Visco Maurizio Gianlucio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 03.05.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Visco Maurizio Gianlucio

Data 03.05.2022

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Merisi Domenico

Data 29.04.2022

Visto: ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.151 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Merisi Domenico

Data 29.04.2022

Divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Divenuta esecutiva il giorno 29.04.2022 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 03.05.2022

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Visco Maurizio Gianlucio

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 IN DATA 29.04.2022*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

ARTICOLO 1 – APPLICAZIONE

Il Comune di Terdobbiate si avvale della facoltà di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del D.Lgs. 360/98, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e dai commi da 2 a 7 della legge 234/2021 che operano una revisione degli scaglioni dei redditi imponibili IRPEF.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE - ALIQUOTE

La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno è attribuita, salvo disposizioni di Legge, al Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 23/2010 :

-i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività.

-l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale è fissata nella misura di:

Fino ad euro 15.000 di reddito:	0,3 %
Oltre 15.000 euro e fino ad euro 28.000 di reddito:	0,5 %
Oltre 28.000 euro e fino ad euro 50.000 di reddito:	0,6 %
Oltre 50.000 euro di reddito:	0,8 %

Di stabilire la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 per l'anno 2022 in Euro 7.500,00.

-a decorrere dal 2011 le delibere di variazione dell'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 c. 3 del citato D.Lgs 360/98 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31/12 dell'anno a cui la delibera afferisce.

-per ottenere l'acconto del 30% è necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale sia adottata entro il 20 dicembre dell'anno precedente il termine per la pubblicazione sul sito informatico.

ARTICOLO 3 – VERSAMENTO

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

ARTICOLO 4 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

ARTICOLO 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.